

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA  
"CASTELLANO"**

**Professionisti d'impresa -**

**Area legale giuslavorista -**

**- CONSULENZA DEL LAVORO**

- CONSULENZA PREVIDENZIALE
- CONSULENZA SINDACALE
- AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

**AREA FISCALE SOCIETARIA**

- TRASFORMAZIONI
- SCISSIONE
- FUSIONE
- CONFERIMENTO
- RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI
- MERGER & ACQUISITION
- gestione patrimoni – TRUST – FONDI PATRIMONIALI -
- PIANIFICAZIONE AZIENDALE

*Circ. n° 6 del 21/03/2008*

*IRAP – CUNEO FISCALE*

***A cura dell'ufficio Studi***

*SEDE: Ariano Irpino AV via Fontana Angelica 1  
TEL. 0825/892086 FAX 0825/892642*

**[CASTELLANOVINCENZO@VIRGILIO.IT](mailto:CASTELLANOVINCENZO@VIRGILIO.IT)**

*info@studiocastellano.com*

*sito web: [www.studiocastellano.com](http://www.studiocastellano.com)*

## BONUS IRAP NUOVE ASSUNZIONI VECCHIA NORMATIVA

Introdotta dalla manovra finanziaria 2005, prelevando dall'art. 11 del Dlgs 446/97 (decreto irap) mod. dall'art. 11 ter della L. 80/2005.

### DURATA AGEVOLAZIONI

ENTRO IL 31/12/08

### ASSUNZIONI

ENTRO IL 31/12/07

### AGEVOLAZIONE

La deducibilità IRAP del costo effettivo (salari, stipendi, oneri sociali TRF e oneri di gestione classificabili nel conto economico ai numeri 9 e 14 dell'art 2425 CC) del personale neoassunto sino ad un massimo annuale di € 20.000 per ciascun nuovo dipendente.

### ASSUNZIONI TERMINE TEMPORALE

Dopo 8/12/05

### PRESUPPOSTI

- 1) incremento nuove occupazioni
- 2) contratti a tempo indeterminato
- 3) calcolo U.L.A.

### DEDUZIONE

Deduzione irap è determinata per l'anno in cui il dipendente è assunto, proporzionalmente al periodo di lavoro.

### DECADENZA

Se alla fine del 2005-2006-2007 il N° complessivo di qualunque dipendente non sia superiore al N° dipendenti in carico al 31/12/04.

## **FINANZIARIA 2007**

### CUNEO FISCALE

Art. 1, comma 266 della Finanziaria 2007 mod. l'art. 11, comma 1 lett. A del D.Lgs n° 446 del 1997, risultano deducibili nella determinazione della base imponibile nell'ordine:

A) – un importo pari a 5.000,00 euro da calcolarsi su base annua per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta.

B) – un importo fino a 10.000,00 euro annui per ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia come deduzione.

La deduzione B si usufruisce in alternativa alla deduzione A.

### DECORRENZA

01/02/2007. Di conseguenza il periodo v`a ragguagliato.

La L. 27/12/2006 n° 296, interviene sull'art. 11 del Dlgs n° 446/1997, aggiungendo due nuove deduzioni dalla base imponibile dell'IRAP con riferimento al costo dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato.

La Finanziaria 2007, inoltre, stabilisce:

- a) la deducibilit`a dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) la maggiorazione dell'agevolazione spettante in caso di neoassunzioni che riguardano "lavoratrici donne".

### LA DEDUZIONI PREVISTE DALLA FINANZIARIA 2007

La Finanziaria 2007 riduce il cuneo fiscale agendo sul doppio fronte del costo del personale e degli oneri contributivi. Inoltre, per effetto di quanto stabilito al comma 4-sexies, viene potenziata la deduzione sulle "neoassunzioni".

In particolare, sul versante del costo del lavoro, l'art. 11, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 446/1997, ai punti 2) e 3), limitatamente ai soggetti di cui all'art.3, comma 1, lett. da a) a e), (escluse banche, altri enti finanziari, imprese di assicurazione, imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti), prevede la deducibilit`a di:

- a) un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
- b) un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta. Tale deduzione `e "alternativa" a quella di 5.000 euro e pu`o essere fruita nelle regioni:

- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.

Sotto il profilo della fruizione, inoltre, per effetto di quanto stabilito al comma 267 dell'art. 1 della Finanziaria, entrambi i benefici spetteranno in modo "graduale":

- a decorrere dal mese di febbraio 2007, nella misura del 50%;
- a decorrere dal successivo mese di luglio, per l'intero ammontare (con ragguglio ad anno per la deduzione di 5.000 euro previa al punto 2).

Diversamente, si osserva che la deduzione fino a 10.000 euro (nelle aree indicate al punto 3) della lett. a), non è condizionata all'approvazione comunitaria. In tal caso, quindi, il vantaggio consiste nel fatto che il beneficio spettante potrà essere immediatamente fruito. A far da contrappeso, tuttavia, il fatto che la fruizione potrà avvenire nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001 e successive modificazioni (2) e, similmente alle deduzioni dei punti 2) e 4), in modo graduale per effetto di quanto previsto al comma 268 della finanziaria.

**Lo Studio Professionale è a disposizione della clientela per chiarimenti, approfondimenti sul tema e per espletare tutte le verifiche e i calcoli di convenienza.**